COMUNE DELLA SPEZIA
Bilancio e Politiche delle Entrate - Servizi Finanziari

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 39 del 15/12/2025

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO – APPROVAZIONE MODIFICHE

L'anno 2025 addì 15 del mese di Dicembre alle ore 17:45, nella SEDE COMUNALE, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del Presidente del consiglio Comunale Salvatore Piscopo il Consiglio Comunale.

Presiede Salvatore Piscopo
Partecipa il Segretario Generale Cav. Dott. Sergio Camillo Sortino

Al momento dell'adozione del presente provvedimento risultano presenti i Sigg.:

Nome	Presente	Assente	Nome	Presente	Assente
BASSO MATTEO	P		PESERICO GIACOMO	P	
CATTANI VIVIANA	P		PETTINATI BARBARA	P	
CENERINI FABIO	P		PISCOPO SALVATORE	P	
CENTI ROBERTO	P		POLLINA STELLA	P	
COSTANTINI UMBERTO MARIA	P		RAFFAELLI MARCO	P	
CROVARA GINA GABRIELLA	P		RATTI BARBARA	P	
FALUGIANI DINO		AG	RODRIGUEZ MIRIAN MERCEDES		AG
FLANDOLI PATRIZIA	P		SALMERI ANDREA	P	
FRAU ANDREA	P		SOMMOVIGO PIERA		AG
GAI ALESSANDRO	P		TANCREDI CLAUDIO	P	
GIANNETTI MARTINA	P		TARABUGI MARCO	P	
GIORGI GIULIA	P		TEJA OSCAR	P	
LOMBARDI GIORGIA		A	VAIRA FRANCO		A
LOMBARDI MASSIMO	P		VIVIANI LORENZO	P	
MEDUSEI GIANMARCO	P		ZAMPONI MARCO	P	
MONTEFIORI ANDREA	P		ZITO DOMENICO	P	
PERACCHINI PIERLUIGI	P				

Il relativo verbale è sottoscritto
Dal Presidente Salvatore Piscopo
Dal Segretario Generale Cav. Dott. Sergio Camillo Sortino

Num.proposta: 367 del 18/11/2025

Sono altresì presenti alla seduta, senza diritto di voto gli Assessori:
Carli Daniela, Casati Kristopher, Cimino Pietro Antonio, Gagliardi Manuela, Giarelli Alberto, Guerri Giulio, Saccone Patrizia

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- con decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 avente per oggetto "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale" è stata introdotta, fra l'altro, all'art. 4, la possibilità per i comuni capoluogo di provincia di istituire, con delibera del consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ubicate sul proprio territorio, da applicare secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, fino a 5,00 euro per notte di soggiorno; il relativo gettito e' destinato a finanziare interventi in materia di turismo, di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché i servizi pubblici locali.

- il Comune della Spezia, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 15/02/2012 ha istituito, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, l'imposta di soggiorno, a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive, ubicate nel territorio del Comune della Spezia, con decorrenza 1 marzo 2012;

Valutata la necessità di apportare le seguenti modifiche al vigente Regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno:

ART 7 Obblighi dei gestori delle strutture ricettive: la modifica è volta ad esplicitare l'obbligo in capo al gestore della struttura ricettiva di registrare, in concomitanza con l'inizio dell'attività, la propria struttura sul portale dell'imposta di soggiorno; viene inoltre chiarito che, in caso di gestione di più strutture ricettive da parte dello stesso gestore, quest'ultimo dovrà provvedere ad eseguire riversamenti, comunicazioni mensili e dichiarazioni annuali distinte per ogni struttura, al fine di agevolare le attività di controllo.

ART 10 Sanzioni: sono stati inseriti i commi 4, 5 e 6 dove vengono esplicitate le sanzioni previste per incompleta o infedele comunicazione mensile delle presenze.

Ritenuto pertanto necessario, alla luce delle considerazioni sopra esposte, procedere all'approvazione delle modifiche al vigente "Regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno" riportate nell'Allegato A, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;

Visto l'articolo 151 del TUEL che stabilisce per gli enti locali di approvare entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'esercizio successivo;

Dato atto che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata dalle competenti Commissioni Consiliari;

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23 recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale e in particolare l'art. 4;

Vista la Legge Regione Liguria n° 1/2024;

Visto il Decreto Legislativo 14 giugno 2024 n.87;

Visto lo schema di proposta predisposto dal Responsabile del Procedimento;

Visto l'allegato parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente di Settore, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

Visto l'allegato parere di regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio di Ragioneria, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000 e dell'articolo 54 del vigente regolamento di contabilità;

Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, reso ai sensi dell'art. 239 del D.lgs. n. 267 del 2000;

In relazione a quanto precede;

- Il Presidente invita l'assessore Giarelli a illustrare le proposte di consiglio del bilancio all'ordine dei lavori;
- Al termine dell'illustrazione, il Presidente dichiara aperta la discussione generale: intervengono i Consiglieri Flandoli e Cenerini;
  interviene il Segretario Generale Sortino;
  intervengono i Consiglieri Giannetti, Flandoli, Ratti.
  - Il Presidente chiude la discussione generale.
  - Replica l'Assessore Giarelli;
- Il Presidente apre le dichiarazioni di voto: intervengono i Consiglieri Cenerini, Lombardi Massimo, Centi, Giorgi, Peserico e Giannetti;
- Il Presidente chiude le dichiarazioni di voto e dichiara aperte le votazioni

Posta in votazione la presente proposta di deliberazione è approvata con il seguente esito:

Presenti 28 Favorevoli 18 Contrari 9 Astenuti 1

(Favorevoli: Peracchini Pierluigi, Sindaco; Peserico Giacomo, Piscopo Salvatore, Pollina Stella, Tarabugi Marco, Tancredi Claudio, gruppo consiliare La Spezia Civica Peracchini Sindaco; Basso Matteo, Costantini Umberto Maria, Gai Alessandro, Medusei Gianmarco, Pettinati Barbara, Salmeri Andrea gruppo consiliare Fratelli d'Italia Giorgia Meloni; Giorgi Giulia, Viviani Lorenzo, gruppo consiliare Lega Liguria Salvini; Teja Oscar, gruppo consiliare Vince Liguria La Spezia; Zamponi Marco gruppo consiliare Spezia Vince; Zito Domenico, gruppo consiliare Democrazia Cristiana; Ratti Barbara, gruppo consiliare Forza Italia.)

(Contrari: Cattani Viviana, Frau Andrea, Giannetti Martina, Montefiori Andrea, Raffaelli Marco gruppo consiliare Partito Democratico-Articolo Uno; Centi Roberto, Flandoli Patrizia gruppo consiliare LeAli a Spezia/Alleanza Verdi Sinistra; Lombardi Massimo, gruppo consiliare Spezia Bene Comune-Partito della Rifondazione Comunista; Gina Gabriella Crovara, Gruppo Misto di Minoranza)
(Astenuti: Cenerini Fabio gruppo consiliare Gruppo Misto di Maggioranza)

DELIBERA

1. di approvare le modifiche al **"Regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno",** riportate nell'**ALLEGATO A**, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di dare atto che il testo regolamentare integrato e coordinato con le modifiche di cui al punto precedente è quello che risulta nell'**ALLEGATO B**;
3. di trasmettere copia della presente delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;
4. di trasmettere copia del presente atto a Speziarisorse in quanto soggetto gestore dell'imposta;

Dopodiché a seguito di separata e successiva votazione, che ha dato i seguenti esiti:

Presenti 28 Favorevoli 26 Contrari 1 Astenuti 1

(Favorevoli: Peracchini Pierluigi, Sindaco; Peserico Giacomo, Piscopo Salvatore, Pollina Stella, Tarabugi Marco, Tancredi Claudio, gruppo consiliare La Spezia Civica Peracchini Sindaco; Cenerini Fabio gruppo consiliare Gruppo Misto di Maggioranza; Basso Matteo, Costantini Umberto Maria, Gai Alessandro, Medusei Gianmarco, Pettinati Barbara, Salmeri Andrea gruppo consiliare Fratelli d'Italia Giorgia Meloni; Giorgi Giulia, Viviani Lorenzo, gruppo consiliare Lega Liguria Salvini; Teja Oscar, gruppo consiliare Vince Liguria La Spezia; Zamponi Marco gruppo consiliare Spezia Vince; Zito Domenico, gruppo consiliare Democrazia Cristiana; Ratti Barbara, gruppo consiliare Forza Italia; Cattani Viviana, Giannetti Martina, Montefiori Andrea, gruppo consiliare Partito Democratico-Articolo Uno; Centi Roberto, Flandoli Patrizia gruppo consiliare LeAli a Spezia/Alleanza Verdi Sinistra; Lombardi Massimo gruppo consiliare Spezia Bene Comune-Partito della Rifondazione Comunista; Gina Gabriella Crovara Gruppo Misto di Minoranza)
(Contrari: Raffaelli Marco gruppo consiliare Partito Democratico-Articolo Uno
(Astenuti: Frau Andrea gruppo consiliare Partito Democratico-Articolo Uno)

DICHIARA

Di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio
Salvatore Piscopo

Il Segretario Generale
Cav. Dott. Sergio Camillo Sortino

(atto sottoscritto digitalmente)

ALLEGATO A

Modifiche al vigente Regolamento sull'imposta di soggiorno nella Città della Spezia

REGOLAMENTO ANTE MODIFICA	REGOLAMENTO NUOVA VERSIONE
Articolo 7 **Obblighi dei gestori delle strutture ricettive**	**Articolo 7** **Obblighi dei gestori delle strutture ricettive**
1. Il gestore della struttura ricettiva ha l'obbligo di informare i propri ospiti in merito alle modalità applicative e all'entità dell'imposta di soggiorno e delle esenzioni previste (con esposizione di materiale informativo plurilingue in appositi spazi fisici e/o pubblicazione dello stesso materiale sul proprio sito web), e deve richiedere il pagamento dell'imposta entro il periodo di soggiorno di ciascun ospite, rilasciando la relativa quietanza.	1. **I gestori delle strutture ricettive ubicate nel territorio Comunale, in concomitanza con l'inizio dell'attività, devono obbligatoriamente registrare la propria struttura nel portale dell'imposta di soggiorno messo a disposizione dal Comune, compilando tutti i dati richiesti.** Il gestore della struttura ricettiva ha l'obbligo di informare i propri ospiti in merito alle modalità applicative e all'entità dell'imposta di soggiorno e delle esenzioni previste (con esposizione di materiale informativo plurilingue in appositi spazi fisici e/o pubblicazione dello stesso materiale sul proprio sito web), e deve richiedere il pagamento dell'imposta entro il periodo di soggiorno di ciascun ospite, rilasciando la relativa quietanza.
2. Il gestore della struttura è inoltre tenuto a: a) comunicare al Comune entro il giorno 5 di ogni mese, utilizzando l'apposito strumento informatico messo a disposizione dall'Amministrazione, il numero dei pernottamenti registrati nella propria struttura ricettiva nel corso del mese precedente unitamente al numero dei pernottamenti esenti dall'imposta ai sensi dell'articolo 5. L'obbligo di comunicazione sussiste anche nel caso in cui il numero dei pernottamenti sia pari a zero. Il gestore della struttura, in quanto responsabile del pagamento di imposta, dovrà inoltre conservare la relativa documentazione per 5 anni per poterla esibire a richiesta del Comune in occasione di eventuali controlli sulla corretta determinazione dell'imposta e sul suo integrale riversamento al Comune;	2. Il gestore della struttura è inoltre tenuto a: a) comunicare al Comune entro il giorno 5 di ogni mese, utilizzando l'apposito **portale dell'imposta di soggiorno messo a disposizione dal Comune,** il numero dei pernottamenti registrati nella propria struttura ricettiva nel corso del mese precedente unitamente al numero dei pernottamenti esenti dall'imposta ai sensi dell'articolo 5 **e a quelli per i quali l'obbligazione è assolta dal titolare della piattaforma di prenotazione.** L'obbligo di comunicazione sussiste anche nel caso in cui il numero dei pernottamenti sia pari a zero. Il gestore della struttura, in quanto responsabile del pagamento di imposta, dovrà inoltre conservare la relativa documentazione per 5 anni per poterla esibire a richiesta del Comune in occasione di eventuali controlli sulla corretta

	determinazione dell'imposta e sul suo integrale riversamento al Comune;
b) versare al Comune, entro la medesima scadenza di cui alla lettera a) e con le modalità definite dall'Amministrazione, l'imposta di soggiorno dovuta nel mese oggetto di comunicazione;	b) versare al Comune, entro la medesima scadenza di cui alla lettera a) e con le modalità definite dall'Amministrazione, l'imposta di soggiorno dovuta nel mese oggetto di comunicazione;
c) presentare la dichiarazione prevista dall'articolo 4 comma 1 ter del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e dall'art. 4 comma 5 ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo.	c) presentare la dichiarazione **annuale** prevista dall'articolo 4 comma 1 ter del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e dall'art. 4 comma 5 ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo;
d) presentare al Comune, utilizzando l'apposito strumento informatico messo a disposizione dall'Amministrazione, il modello per la resa del conto della gestione (c.d. modello 21) entro il 20 gennaio dell'anno solare successivo a quello di riferimento, con l'indicazione delle somme riscosse a titolo di Imposta di Soggiorno nel corso dell'esercizio finanziario precedente e le somme periodicamente riversate al Comune nello stesso esercizio.	d) presentare al Comune, utilizzando l'apposito strumento informatico messo a disposizione dall'Amministrazione, il modello per la resa del conto della gestione (c.d. modello 21) entro il 20 gennaio dell'anno solare successivo a quello di riferimento, con l'indicazione delle somme riscosse a titolo di Imposta di Soggiorno nel corso dell'esercizio finanziario precedente e le somme periodicamente riversate al Comune nello stesso esercizio. **3. In caso di gestione di più strutture ricettive da parte dello stesso gestore, quest'ultimo dovrà provvedere ad eseguire riversamenti, comunicazioni mensili e dichiarazioni annuali distinte per ogni struttura nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento.**
Articolo 8 **Competenze del Comune sui controlli**	**Articolo 8** **Competenze del Comune sui controlli**
[…]	[…]
3. Nel caso di omessa o infedele comunicazione mensile, ovvero nel caso di omessa o infedele dichiarazione, nonché in caso di assenza o di inattendibilità della documentazione presentata dai responsabili del pagamento dell'imposta, il	3. Nel caso di omessa o infedele comunicazione mensile, ovvero nel caso di omessa o infedele dichiarazione **annuale**, nonché in caso di assenza o di inattendibilità della documentazione presentata dai responsabili del pagamento

Comune potrà determinare l'imposta dovuta in via induttiva avvalendosi di dati e notizie comunque raccolti o di cui sia venuto a conoscenza, anche con l'ausilio della Polizia locale e dello Sportello Unico delle attività produttive, come la potenzialità ricettiva della struttura, la percentuale media di saturazione della medesima tipologia di struttura nel periodo di esercizio accertato, i dati risultanti dal portale "Alloggiati Web", così come previsto dall' art. 13 quater comma 2 del D.L 34/2019.	dell'imposta, il Comune potrà determinare l'imposta dovuta in via induttiva avvalendosi di dati e notizie comunque raccolti o di cui sia venuto a conoscenza, anche con l'ausilio della Polizia locale e dello Sportello Unico delle attività produttive, come la potenzialità ricettiva della struttura, la percentuale media di saturazione della medesima tipologia di struttura nel periodo di esercizio accertato, i dati risultanti dal portale "Alloggiati Web", così come previsto dall' art. 13 quater comma 2 del D.L 34/2019.
Articolo 9 **Competenze della Società Spezia Risorse S.p.A. per l'accertamento e la riscossione dei tributi** 1. La Società Spezia Risorse S.p.A. provvede al controllo contabile sull'ottemperanza ai pagamenti dell'imposta di soggiorno. La Società suddetta ha quindi competenza a emettere gli avvisi di accertamento per l'omessa ritardata incompleta o infedele presentazione della dichiarazione e per l'omesso ritardato o parziale versamento dell'imposta. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 13 del D. Lgs. n. 471/1997. Le procedure di erogazione della sanzione sono conformi alle disposizioni di cui all'art. 16 D. Lgs n. 472/1997. 2. Gli avvisi di cui al precedente comma sono notificati al gestore dell'attività ricettiva, a pena di decadenza, entro il quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. […]	**Articolo 9** **Competenze della Società Spezia Risorse S.p.A. per l'accertamento e la riscossione dell'imposta** 1. La Società Spezia Risorse S.p.A. provvede al controllo contabile sull'ottemperanza ai pagamenti dell'imposta di soggiorno. La Società suddetta ha quindi competenza a emettere gli avvisi di accertamento per l'omessa, ritardata, incompleta o infedele presentazione della dichiarazione **annuale di cui all'art 7 comma 2 lettera c), per l'omesso ritardato o parziale versamento dell'imposta nonché gli atti di irrogazione delle sanzioni di cui all'art 10.** ~~Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 13 del D. Lgs. n. 471/1997. Le procedure di erogazione della sanzione sono conformi alle disposizioni di cui all'art. 16 D. Lgs n. 472/1997.~~ 2. Gli avvisi di cui al precedente comma sono notificati al gestore dell'attività ricettiva, a pena di decadenza, entro il quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione **annuale** o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. […]
Articolo 10 **Sanzioni** […] 2. Al soggetto responsabile del pagamento dell'imposta (gestore della struttura ricettiva o soggetto assimilato) si applica, in caso di omessa o infedele presentazione della	**Articolo 10** **Sanzioni** […] 2. Al soggetto responsabile del pagamento dell'imposta (gestore della struttura ricettiva o soggetto assimilato) si applica, in caso di omessa o infedele presentazione della

dichiarazione di cui all'articolo 7 del presente regolamento, la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'importo non versato così come previsto dall'articolo 4, comma 1-ter, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e dall'articolo 4, comma 5-ter, del decreto-legge 24 aprile 2017, n.50. 3. Il soggetto gestore della struttura ricettiva che non ottemperi a qualsiasi altro obbligo previsto dal presente regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 7 bis del Dlg.s 18 agosto 2000 n. 267, pari ad euro 100,00.	dichiarazione **annuale** di cui all'articolo 7 del presente regolamento, la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'importo **dovuto** ~~non versato~~ così come previsto dall'articolo 4, comma 1-ter, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e dall'articolo 4, comma 5-ter, del decreto-legge 24 aprile 2017, n.50. 3. Il soggetto gestore della struttura ricettiva che non ottemperi a qualsiasi altro obbligo previsto dal presente regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 7 bis del Dlg.s 18 agosto 2000 n. 267, pari ad euro 100,00. **4. Qualora sia omessa o risulti incompleta o infedele la comunicazione mensile da parte del gestore/responsabile di cui all'art. 3 del presente Regolamento, si applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 7 bis del Dlg.s 18 agosto 2000 n. 267, pari ad euro 150,00.** **5. La sanzione di cui al precedente 4° comma sarà irrogata per ogni mese in cui la comunicazione sia stata omessa o resa in maniera incompleta e/o infedele: per le strutture che non si siano mai registrate secondo le modalità prescritte dall'art. 7 e per le quali non si disponga della data di inizio effettivo dell'attività, salva diversa documentazione fornita dal gestore, sarà considerata omessa la comunicazione per tutti i dodici mesi precedenti all'accertamento.** **6. L'irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 4 e 5 non esonera dal pagamento dell'imposta evasa.**

ALLEGATO B

COMUNE DELLA SPEZIA

REGOLAMENTO SULL'IMPOSTA DI SOGGIORNO NELLA CITTA' DELLA SPEZIA

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 15/02/2012

Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 30/03/2017

Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 08/02/2018

Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 13/03/2019

Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 28/04/2021

Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 18/12/2023

Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 16/12/2024

Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ del _____

REGOLAMENTO SULL'IMPOSTA DI SOGGIORNO NELLA CITTA' DELLA SPEZIA

Art. 1 Oggetto del Regolamento

Art. 2 Istituzione e presupposto dell'imposta

Art. 3 Soggetto passivo e Responsabile

Art. 4 Misura dell'imposta

Art. 5 Esenzioni e agevolazioni

Art. 6 Versamento dell'imposta

Art. 7 Obblighi dei gestori delle strutture ricettive

Art. 8 Competenze del Comune sui controlli

Art. 9 Competenze della Società Spezia Risorse S.p.A. per l'accertamento e la riscossione dell'imposta

Art. 10 Sanzioni

Art. 11 Rimborsi

Art. 12 Disposizioni transitorie e finali

Articolo 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 446 del 15.12.1997.
2. Il regolamento istituisce l'imposta di soggiorno nel Comune della Spezia ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legislativo 23/2011 e ne disciplina l'applicazione.
3. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei responsabili del pagamento dell'imposta e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

Articolo 2

Istituzione e presupposto dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è istituita e disciplinata dal presente regolamento in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23.
2. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive (alberghiere, all'aria aperta, extraalberghiere) e Appartamenti Ammobiliati ad uso turistico (AAUT), ubicate nel territorio del Comune della Spezia, come individuati dalla Legge Regionale n. 1/2024, fino ad un massimo di cinque pernottamenti consecutivi.
3. Il gettito dell'imposta è destinato a finanziare totalmente gli interventi, previsti nel bilancio di previsione del Comune della Spezia, in materia di turismo e promozione della città, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali, paesaggistici ed ambientali locali nonché interventi di manutenzione e sviluppo dei servizi pubblici.
4. L'applicazione dell'imposta decorre dal 1° Marzo 2012.
5. Ai fini dell'applicazione dell'imposta di soggiorno si intendono strutture ricettive, a titolo esemplificativo e non esaustivo: gli alberghi, le residenze turistico-alberghiere, le locande, gli alberghi diffusi, i condhotel, i villaggi turistici, i campeggi, le aree e le mini aree di sosta, i marina resort, gli ostelli, i rifugi alpini ed escursionistici, gli affittacamere, i bed & breakfast, le case e gli appartamenti per vacanze, le case per ferie, gli agriturismi, gli ittiturismi nonché gli appartamenti ammobiliati ad uso turistico (AAUT). Si intendono strutture ricettive anche quelle il cui esercizio sia occasionale e/o svolto in forma non imprenditoriale e gli immobili utilizzati per le locazioni brevi come definite dall'art. 4 del decreto legge 50/2017, convertito in legge 96/2017.

Articolo 3

Soggetto passivo e responsabile del pagamento

1. L'imposta è dovuta dai soggetti, non residenti nel Comune della Spezia, che pernottano nelle strutture ricettive di cui al precedente articolo 2.
2. Ai sensi dell'articolo 4 comma 1 ter del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e dell'art. 4 comma 5 ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 sono responsabili del pagamento d'imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, i gestori delle strutture ricettive ubicate sul territorio comunale, nonché i soggetti che incassano il canone o il corrispettivo ovvero che intervengono nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi nel caso di locazioni brevi di appartamenti ubicati nel territorio comunale. I responsabili del pagamento dell'imposta sono soggetti a tutti gli obblighi e responsabilità inerenti a detta qualifica.
3. Previa stipula di apposita convenzione, possono essere altresì responsabili del pagamento dell'imposta, ai sensi del precedente comma 2, i soggetti (piattaforme di prenotazione) cui è demandato in forma continuativa il servizio di prenotazione e pagamento del soggiorno nelle strutture ricettive. La convenzione disciplina le relative modalità procedurali e le modalità di riscossione e riversamento dell'imposta al Comune da parte di tali soggetti.

Articolo 4

Misura dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento e può essere graduata e commisurata in maniera differenziata tra le strutture ricettive in modo da tenere conto delle caratteristiche qualitative e dei servizi offerti dalle medesime.
2. L'importo dell'imposta è stabilito dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione ai sensi dell'articolo 42, comma 2 lettera f), del D.lgs n. 267/2000 e s.m., comunque entro la misura massima stabilita dalla legge.

Articolo 4 bis

Misura dell'imposta per le strutture classificate "Marina Resort"

1. L'imposta di soggiorno per le strutture classificate "Marina Resort" presenti sul territorio comunale è calcolata a persona per ogni singolo pernottamento a bordo delle unità da diporto ormeggiate nei posti destinati al transito ai sensi dell'art 49-nonies del D.Lgs. n. 171/2005, fino

ad un massimo di cinque pernottamenti consecutivi. I titolari sono tenuti ad adempiere agli obblighi dichiarativi di cui al successivo art. 7 comma 2 lettera a).

2. Qualora sia oggettivamente impossibile per i gestori delle strutture "Marina Resort" verificare il numero effettivo delle persone imbarcate sulle unità da diporto in transito, al fine della determinazione dell'imposta tale numero è stabilito convenzionalmente sulla base delle dimensioni delle medesime unità da diporto, come di seguito specificato:
   - unità da diporto in transito fino a 15 mt di l.f.t. (lunghezza fuori tutto) n. 2 passeggeri;
   - unità da diporto in transito da 15,01 mt a 30 mt di l.f.t. n. 4 passeggeri;
   - unità da diporto in transito oltre 30,01 mt di l.f.t. n. 6 passeggeri.
3. Nel caso di cui al comma 2, i gestori delle strutture "Marina Resort" dovranno dichiarare mensilmente il numero e le dimensioni delle unità da diporto in transito, la durata di ogni ormeggio, nonché ogni ulteriore dato necessario per l'applicazione dell'imposta, utilizzando l'apposito modello predisposto dagli uffici competenti.

Articolo 5
Esenzioni e agevolazioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:

   a) gli iscritti all'anagrafe del Comune della Spezia;

   b) i minori fino al compimento del sedicesimo anno di età;

   c) i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie convenzionate del territorio comunale, per la durata del ricovero fino al giorno successivo alla data delle dimissioni, in ragione di un accompagnatore per paziente maggiorenne e due accompagnatori per paziente minorenne;

   d) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo di almeno venticinque partecipanti. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni venticinque partecipanti.

   e) i dipendenti delle catene alberghiere che alloggiano in qualità di ospiti gratuiti presso le strutture ricettive del Comune della Spezia, esclusivamente nei casi in cui siano nell'esercizio delle loro funzioni lavorative.

   f) gli studenti in rapporto di stage con le catene alberghiere che alloggiano in qualità di ospiti gratuiti presso le strutture ricettive del Comune della Spezia.

   g) gli studenti iscritti al Polo Universitario Marconi del Comune della Spezia limitatamente al pernottamento effettuato il giorno precedente l'esame da sostenere.

2. L'applicazione dell'esenzione di cui al precedente comma, lettera c) è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell'interessato, di un'attestazione, resa in base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, contenente le generalità degli accompagnatori/genitori e dei pazienti, nonché il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. L'accompagnatore/genitore dovrà altresì dichiarare che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del paziente.
3. L'imposta si applica in misura ridotta del 40% ai lavoratori dipendenti che per esigenze di servizio soggiornino nel territorio del Comune della Spezia per più di cinque giorni all'anno, anche non consecutivi. La riduzione si applica a decorrere dal sesto pernottamento.
4. L'applicazione della riduzione di cui al comma precedente, è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell'interessato, di una dichiarazione, resa in base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, volta ad attestare la natura lavorativa del soggiorno e il possesso dei requisiti per usufruire dell'agevolazione.

Articolo 6
Versamento dell'imposta

1. I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive, contestualmente al pagamento del corrispettivo del soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Quest'ultimo provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza.
2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento al Comune della Spezia delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro dieci giorni dalla fine di ciascun mese, con le seguenti modalità:
    a) mediante bollettino postale o bonifico bancario;
    b) tramite le procedure telematiche messe a disposizione dal Comune della Spezia;
    c) mediante pagamento diretto effettuato presso la Società Spezia Risorse S.p.A.

Articolo 7
Obblighi dei gestori delle strutture ricettive

1. **I gestori delle strutture ricettive ubicate nel territorio Comunale, in concomitanza con l'inizio dell'attività, devono obbligatoriamente registrare la propria struttura nel portale dell'imposta di soggiorno messo a disposizione dal Comune, compilando**

tutti i dati richiesti. Il gestore della struttura ricettiva ha l'obbligo di informare i propri ospiti in merito alle modalità applicative e all'entità dell'imposta di soggiorno e delle esenzioni previste (con esposizione di materiale informativo plurilingue in appositi spazi fisici e/o pubblicazione dello stesso materiale sul proprio sito web), e deve richiedere il pagamento dell'imposta entro il periodo di soggiorno di ciascun ospite, rilasciando la relativa quietanza.

2. Il gestore della struttura è inoltre tenuto a:

   a) comunicare al Comune entro il giorno 5 di ogni mese, utilizzando l'apposito **portale dell'imposta di soggiorno messo a disposizione dal Comune**, il numero dei pernottamenti registrati nella propria struttura ricettiva nel corso del mese precedente unitamente al numero dei pernottamenti esenti dall'imposta ai sensi dell'articolo 5 **e a quelli per i quali l'obbligazione è assolta dal titolare della piattaforma di prenotazione**. L'obbligo di comunicazione sussiste anche nel caso in cui il numero dei pernottamenti sia pari a zero. Il gestore della struttura, in quanto responsabile del pagamento di imposta, dovrà inoltre conservare la relativa documentazione per 5 anni per poterla esibire a richiesta del Comune in occasione di eventuali controlli sulla corretta determinazione dell'imposta e sul suo integrale riversamento al Comune;

   b) versare al Comune, entro la medesima scadenza di cui alla lettera a) e con le modalità definite dall'Amministrazione, l'imposta di soggiorno dovuta nel mese oggetto di comunicazione;

   c) presentare la dichiarazione **annuale** prevista dall'articolo 4 comma 1 ter del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e dall'art. 4 comma 5 ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo;

   d) presentare al Comune, utilizzando l'apposito strumento informatico messo a disposizione dall'Amministrazione, il modello per la resa del conto della gestione (c.d. modello 21) entro il 20 gennaio dell'anno solare successivo a quello di riferimento, con l'indicazione delle somme riscosse a titolo di Imposta di Soggiorno nel corso dell'esercizio finanziario precedente e le somme periodicamente riversate al Comune nello stesso esercizio.

3. **In caso di gestione di più strutture ricettive da parte dello stesso gestore, quest'ultimo dovrà provvedere ad eseguire riversamenti, comunicazioni mensili e dichiarazioni annuali distinte per ogni struttura nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento.**

Articolo 7-bis

Resa del conto dell'agente contabile

Abrogato

Art.7 ter

Il responsabile del pagamento dell'imposta

Abrogato

Articolo 8

Competenze del Comune sui controlli

1. Il Comune vigilerà sull'adempimento dell'imposta, sulla sua riscossione e sul relativo riversamento al Comune stesso da parte dei responsabili del pagamento dell'imposta.
2. I controlli verranno effettuati:
   - mediante raffronti con tutti i dati utili a disposizione dell'Amministrazione Comunale;
   - con accertamenti ispettivi presso la struttura ricettiva da parte del Corpo di Polizia Municipale, accedendo, ove necessario, alla documentazione conservata presso le singole strutture ricettive e/o presso i soggetti che esercitano attività di intermediazione o gestiscono portali telematici e relativa alle dichiarazioni e ai versamenti mensili effettuate dai responsabili del pagamento dell'imposta;
   - con analisi e comparazione dei dati acquisibili presso la Questura aventi a riferimento le procedure di cui all'art. 109 TULPS e presso la Provincia aventi a riferimento la rilevazione dei dati statistici sui movimenti turistici effettuata ai sensi della L.R. n. 28/2006.

3. Nel caso di omessa o infedele comunicazione mensile, ovvero nel caso di omessa o infedele dichiarazione **annuale**, nonché in caso di assenza o di inattendibilità della documentazione presentata dai responsabili del pagamento dell'imposta, il Comune potrà determinare l'imposta dovuta in via induttiva avvalendosi di dati e notizie comunque raccolti o di cui sia venuto a conoscenza, anche con l'ausilio della Polizia locale e dello Sportello Unico delle attività produttive, come la potenzialità ricettiva della struttura, la percentuale media di saturazione della medesima tipologia di struttura nel periodo di esercizio accertato, i dati risultanti dal portale "Alloggiati Web", così come previsto dall' art. 13 quater comma 2 del D.L 34/2019.

Articolo 9
Competenze della Società Spezia Risorse S.p.A. per l'accertamento e la riscossione dell'imposta

1. La Società Spezia Risorse S.p.A. provvede al controllo contabile sull'ottemperanza ai pagamenti dell'imposta di soggiorno. La Società suddetta ha quindi competenza a emettere gli avvisi di accertamento per l'omessa, ritardata, incompleta o infedele presentazione della dichiarazione **annuale di cui all'art 7 comma 2 lettera c), per l'omesso ritardato o parziale versamento dell'imposta nonché gli atti di irrogazione delle sanzioni di cui all'art 10.**
2. Gli avvisi di cui al precedente comma sono notificati al gestore dell'attività ricettiva, a pena di decadenza, entro il quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione **annuale** o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
3. La Società Spezia Risorse S.p.A. mette a disposizione del Comune la documentazione contabile eventualmente utile all'accertamento delle violazioni alle disposizioni del presente Regolamento. Il Comune segnala alla Società inadempimenti e violazioni alle disposizioni del presente Regolamento accertate nell'ambito delle verifiche di cui all'art 8.
4. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno la Società applica le disposizioni di cui all'art. 1 commi 161 e 162 della legge 27 dicembre 2006 n. 296.

Articolo 10
Sanzioni

1. Al soggetto responsabile del pagamento dell'imposta (gestore della struttura ricettiva o soggetto assimilato) si applica, in caso di omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 471/1997, così come previsto dall'articolo 4, comma 1-ter, del decreto

legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e dall'articolo 4, comma 5-ter, del decreto-legge 24 aprile 2017, n.50:

- la sanzione amministrativa pari al venticinque per cento dell'importo non versato, per violazioni commesse a decorrere dal 01/09/2024;
- la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, per violazioni commesse prima del 01/09/2024.

2. Al soggetto responsabile del pagamento dell'imposta (gestore della struttura ricettiva o soggetto assimilato) si applica, in caso di omessa o infedele presentazione della dichiarazione **annuale** di cui all'articolo 7 del presente regolamento, la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'importo **dovuto** così come previsto dall'articolo 4, comma 1-ter, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e dall'articolo 4, comma 5-ter, del decreto-legge 24 aprile 2017, n.50.
3. Il soggetto gestore della struttura ricettiva che non ottemperi a qualsiasi altro obbligo previsto dal presente regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 7 bis del Dlg.s 18 agosto 2000 n. 267, pari ad euro 100,00.
4. **Qualora sia omessa o risulti incompleta o infedele la comunicazione mensile da parte del gestore/responsabile di cui all'art. 3 del presente Regolamento, si applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 7 bis del Dlg.s 18 agosto 2000 n. 267, pari ad euro 150,00.**
5. **La sanzione di cui al precedente 4° comma sarà irrogata per ogni mese in cui la comunicazione sia stata omessa o resa in maniera incompleta e/o infedele: per le strutture che non si siano mai registrate secondo le modalità prescritte dall'art. 7 e per le quali non si disponga della data di inizio effettivo dell'attività, salva diversa documentazione fornita dal gestore, sarà considerata omessa la comunicazione per tutti i dodici mesi precedenti all'accertamento.**
6. **L'irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 4 e 5 non esonera dal pagamento dell'imposta evasa.**

Articolo 11
Rimborsi

1. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione, debitamente e preventivamente autorizzata dall'Ente, con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze. La compensazione è effettuata previa richiesta motivata e documentata da presentare al Comune

della Spezia almeno 30 giorni prima della scadenza del termine per il versamento ai fini della preventiva autorizzazione.

2. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari od inferiori ad € 1,50.
3. Nel caso in cui i versamenti di cui al comma 1 non siano stati compensati può essere richiesto il rimborso, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione;
4. Il presente articolo è conforme a quanto previsto dal Regolamento Generale delle Entrate. Eventuali modifiche al Regolamento Generale delle entrate comporteranno adeguamento automatico del presente articolo.

Articolo 12
Disposizioni transitorie e finali

1. Per particolari esigenze la Giunta Comunale ha facoltà di modificare e posticipare i termini previsti dagli articoli 6 e 7 del presente Regolamento.
2. La Giunta Comunale ha facoltà di sostituire in tutto o in parte con l'imposta di soggiorno gli oneri previsti a carico dei titolari di Società in qualsiasi forma costituite esercenti attività di trasporto a fini turistici per la sosta nell'ambito del territorio cittadino.